

L'Acquirente di un biglietto aereo ha diritto solo alla "compensazione pecuniaria" prevista dal Regolamento 261/2004 e non anche al danno non patrimoniale o "da vacanza rovinata" (Tribunale di Milano, 19/06/2019 n.5986)

Il Fatto

Due passeggeri convenivano in giudizio la compagnia aerea per chiederne la condanna al risarcimento dei danni che affermavano di avere subito in conseguenza della cancellazione dei voli aerei, operati dalla compagnia convenuta, di andata e ritorno dall'Egitto. In particolare, le attrici apprendevano di avere saputo della cancellazione dei voli negli ultimi giorni di luglio precedenti la programmata partenza e di avere ricevuto, il 31 luglio, dalla compagnia convenuta due offerte alternative per i voli di andata e ritorno, una con partenza prevista il 6 agosto e ritorno il 29 agosto e l'altra con partenza prevista l'1 di agosto e ritorno il 4 settembre, ma in ogni caso con la diversa destinazione di Marsa Alam, anziché Luxor, quale aeroporto di partenza e di arrivo.

Nella prospettazione delle attrici, il cambiamento di programma avrebbe determinato una serie di danni patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori rispetto alla compensazione pecuniaria di euro 600 a persona prevista in base alla lunghezza della tratta dal regolamento CE 261/04, normativa applicabile al caso di specie, trattandosi di voli con partenza e ritorno da e verso aeroporti comunitari, operati da compagnia aerea comunitaria.

Quanto ai danni patrimoniali, veniva chiesto il rimborso dei biglietti per i voli aerei non fruiti, le spese sostenute per pernottare nei giorni di vacanza anticipati, le spese sostenute per spostarsi dall'aeroporto della destinazione effettivamente raggiunta alla destinazione programmata, le spese per gli ultimi giorni di vacanza già pagati e non fruiti a causa del rientro anticipato. I danni non patrimoniali sarebbero consistiti nei gravissimi disagi sopportati per avere dovuto anticipare all'ultimo momento il viaggio e nella privazione del godimento della vacanza derivante dallo stravolgimento della programmazione originaria.

La Decisione

Il Tribunale riteneva dovuta la compensazione pecuniaria di 600 euro a ciascuna passeggera prevista dal regolamento comunitario per la lunghezza della tratta aerea interessata dalla cancellazione soltanto per il volo di andata, la cui cancellazione era stata comunicata con meno di 14 giorni di anticipo rispetto alla partenza prevista (non quindi per il volo di ritorno), ed il rimborso delle spese sostenute, e provate mediante documenti, per lo spostamento dalla destinazione raggiunta a quella programmata, pari ad euro 168,50 per ciascuna delle passeggere, rimborso previsto dalla normativa comunitaria. Il Tribunale riconosceva inoltre il rimborso delle spese sostenute per i giorni di pernottamento anticipato, pari ad euro 137,50 per ciascuna attrice.



La Corte non ammetteva il rimborso alle attrici il prezzo dei biglietti per i voli non fruiti in quanto il regolamento comunitario prevede che nel caso vengano offerte alternative di volo dalla compagnia aerea, la scelta di tali alternative esclude il rimborso del biglietto per il volo non fruito. Il passeggero deve quindi scegliere l'una o l'altra modalità di risarcimento, in quanto riconoscere oltre al volo alternativo anche il rimborso del biglietto determinerebbe un ingiustificato arricchimento.

Il Tribunale non riconosceva i danni non patrimoniali (danni morali, da vacanza rovinata, ecc) in quanto il regolamento comunitario prevede la risarcibilità dei danni ulteriori rispetto alla compensazione pecuniaria sulla base della normativa nazionale applicabile. È noto che nell'ordinamento italiano i danni non patrimoniali sono riconosciuti solo nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.), che nella interpretazione della Cassazione (sezioni unite 26972/08) riguarda anche le ipotesi di violazione di diritti inviolabili costituzionalmente tutelati, ove sia stato arrecato un danno che non può consistere in meri disagi. Nel caso di specie non ricorreva, secondo il Tribunale, una ipotesi di previsione legislativa in quanto il cosiddetto danno da vacanza rovinata è riconosciuto dal codice del turismo soltanto con riguardo alla ipotesi di acquisto non dei soli biglietti aerei, ma di un pacchetto turistico, ossia un insieme di servizi finalizzati al godimento della vacanza. Neppure ricorre la violazione di un diritto inviolabile della persona oggetto di tutela costituzionale.



Costantini Avvocati